



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto di Monfalcone

Via O. Cosulich 24- 0481/496611- cp-monfalcone@pec.mit.gov.it - www.guardiacostiera.it/monfalcone

ORDINANZA N° 49 / 2018

Oggetto: rilievi idrografici presso il Canale Valentinis
Località: Canale Valentinis di Monfalcone
Periodo: dal 09.05.2018 fino a termine attività
Committente: Consorzio di Sviluppo Economico del Monfalconese
Imprese esecutrici dei lavori: Elmar S.r.l.

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Monfalcone:

- VISTA:** la nota in data 08.05.2018 dell'impresa Elmar S.r.l., con sede legale a Venezia in via Fratelli Bandiera 96, con la quale è stato comunicato che verranno effettuati a cura della stessa dei rilievi batimetrici nel Canale Valentinis di Monfalcone per conoscere le reali profondità dei fondali;
- VISTO:** il "regolamento di sicurezza per la navigazione, la sosta e gli accosti delle navi mercantili e dei galleggianti nel porto di Monfalcone" approvato con propria ordinanza n. 52/2017 in data 29/06/2017;
- CONSIDERATO:** che gli specchi acquei in cui verrà svolta l'attività di bonifica bellica in parola sono interessati da traffico da pesca e da diporto;
- RITENUTO:** necessario adottare ogni dovuto provvedimento atto a regolamentare la navigazione ed il traffico nella zona interessata dall'attività di cui trattasi per salvaguardare la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;
- VISTA:** la convenzione internazionale "Colreg 1972" (Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare), firmata a Londra il 20 ottobre 1972 e ratificata con legge 27 dicembre 1977, n. 1085;
- VISTI:** gli artt. 17, 62 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

RENDE NOTO

che, a partire dal giorno 09.05.2018 e fino al termine dei lavori, l'impresa Elmar eseguirà dei rilievi idrografici nel canale Valentinis di Monfalcone all'interno della poligonale individuata dai seguenti dati georeferenziati sul sistema WGS84, come meglio individuato nella allegata planimetria che costituisce parte integrante della presente Ordinanza:

DATUM	LATITUDINE	LONGITUDINE
A	45° 48' 16,70" N.	13° 31' 59,84" E.
B	45° 48' 6,93" N.	13° 32' 21,99" E.
C	45° 48' 5,84" N.	13° 32' 20,20" E.
D	45° 48' 14,52" N.	13° 31' 58,27" E.

Per tale attività verrà impiegato il seguente mezzo nautico: imbarcazione "LADY ANNA" di bandiera italiana iscritta al n. 9403 del Registro delle Navi Minori e Galleggianti di Venezia. L'unità ha le seguenti caratteristiche: lunghezza mt. 6,59, larghezza mt. 2,47, T.s.l. 2,07.

ORDINA

ART. 1 PRESCRIZIONI PER IL SOGGETTO ESECUTORE DEI RILIEVI

Il personale della Elmar s.r.l. incaricato dell'esecuzione dei rilievi batimetrici che interesseranno il canale Valentinis, la esegue nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. L'attività deve svolgersi esclusivamente in ore diurne, con visibilità buona e condizioni meteomarine favorevoli prendendo conoscenza degli eventuali Avvisi ai Naviganti e/o delle Ordinanze in vigore nella zona di cui al "rende noto";
2. Poiché l'indagine batimetrica avverrà in zone interessate dal transito di unità da diporto e da pesca, dovrà essere dato avviso, via radio sul canale VHF 16, di inizio operazioni alla sala operativa della Capitaneria di porto di Monfalcone; ugualmente dovrà essere data informazione del termine dei lavori;
3. L'unità impegnata nella campagna batimetrica dovrà assicurare l'ascolto radio continuo su canale VHF 16, mantenere un adeguato servizio di vedetta per la scoperta di eventuali unità in procinto di attraversare l'area interessata dai lavori e dovrà rispettare le "Norme per prevenire gli abbordi in mare" (Colreg '72) oltre che essere in regola con i documenti e le dotazioni di sicurezza, con le carte di bordo nonché in possesso delle eventuali e specifiche autorizzazioni al tipo di navigazione e di attività effettuata. Dovrà prestare, inoltre, massima attenzione alle eventuali unità in entrata ed uscita, ormeggio o disormeggio, interrompendo – quando disposto e qualora fosse necessario o in presenza di eventuali unità/mezzi delle forze di Polizia che intervengono per controlli/soccorso/emergenza – tutte le operazioni in atto;
4. L'Autorità marittima dovrà essere immediatamente informata di ogni evento accidentale o imprevisto che si dovesse verificare in occasione della campagna batimetrica;
5. E' vietato l'uso di sistemi non conformi a quanto consentito o incompatibili con le strutture e le attività svolte in occasione dei rilievi idrografici che dovranno svolgersi secondo il Disciplinare Tecnico per la realizzazione dei rilievi idrografici litoranei e portuali (I.I. 3176 – edizione vigente).

ART. 2 PRESCRIZIONI PER LE UNITA' IN TRANSITO

Tutte le unità in transito nello specchio acqueo adiacente le zone di mare interessate dalle attività di cui al "rende noto", dovranno procedere alla minima velocità che consenta di manovrare in sicurezza evitando la formazione di moto ondoso e con rotte che non interferiscano con le operazioni di cui al rende noto. Le medesime unità dovranno prestare particolare attenzione al mezzo impegnato in supporto alle operazioni nonché ai segnali mostrati ed agli avvisi da essi provenienti, valutando l'eventuale adozione di misure aggiuntive al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo. Il transito dovrà avvenire a distanza di sicurezza.

ART. 3 PUBBLICITA', DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONI

Eventuali disposizioni contenute in altre Ordinanze emanate da questo Comando ed in contrasto con le presenti prescrizioni sono da intendersi temporaneamente non applicabili limitatamente al periodo di vigenza del presente provvedimento. È fatta salva la facoltà di sospendere o abrogare la presente Ordinanza per esigenze legate alla tutela della sicurezza della navigazione e/o degli accosti.

La presente Ordinanza è pubblicata sul sito web www.guardiacostiera.gov.it/monfalcone, all'albo del competente Ufficio ed è inserita nella raccolta ufficiale delle Ordinanze della Capitaneria di porto di Monfalcone. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

I contravventori alla presente Ordinanza, salve le maggiori responsabilità derivanti da diverso illecito comportamento, saranno puniti:

1. se alla condotta di un'unità da diporto, ai sensi dell'articolo 53 del D. Lgs. 171/2005;
2. negli altri casi, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, ai sensi dell'art.1174 (Inosservanza di norme di polizia) e dell'art.1231 (Inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione) del Codice della Navigazione.

Monfalcone, lì 09.05.2018

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Maurizio VITALE



